

segni cotesti stipendi. Epperò l'onorevole Bruno, secondo i precedenti della Camera, e a mio modo di vedere, non si potrebbe ritenere come un impiegato stipendiato dallo Stato, il cui stipendio figuri sui bilanci dello Stato medesimo.

Di più, mi pare che l'onorevole Bruno abbia anche rinunciato a questa stessa indennità, sicchè, anche quando la stessa figurasse sul bilancio dello Stato, vi sarebbe da ridire.

Io non ho bisogno di dichiarare alla Camera che non sono tanto tenero della presenza tra noi dell'onorevole Bruno, e la Camera lo comprende facilmente, poichè non sono suo amico politico. Intendo solamente di dimostrare la perfetta imparzialità del mio giudizio.

Non parendomi dunque che qui ci sia ragione alcuna per procedere all'annullamento, propongo la convalidazione di questa elezione.

**BARGONI.** L'onorevole Cortese ha opposto due eccezioni alle ragioni d'annullamento che l'ufficio I, al quale io mi onoro d'appartenere, ebbe ad adottare intorno alla elezione di San Marco Argentano. Ma io credo che le eccezioni avanzate dall'onorevole Cortese non abbiano serio fondamento.

Innanzitutto, riguardo alla prima eccezione, mi occorre di fargli osservare che è ben vero che qualche volta la Camera, nei suoi precedenti, ha riconosciuto che si potesse ritenere per valida la costituzione di un ufficio definitivo avvenuta per acclamazione; ma è vero altresì che la Camera ha ritenuto ciò precisamente perchè l'acclamazione poteva in certa guisa far fede dell'unanimità dei voti di tutti i presenti, e perchè in quei casi non figurava nessunissima protesta nei verbali dell'elezione. Qui invece siamo sopra un terreno totalmente diverso; qui abbiamo una protesta contro il fatto di dieci individui che votarono per la costituzione dell'ufficio definitivo senza essere regolarmente elettori. E non solo abbiamo questo fatto, ma ne abbiamo di più un altro, il quale influi moltissimo sulla deliberazione dell'ufficio I, ed è che la presenza di questi dieci elettori basta ad alterare i risultati della votazione; imperocchè gli elettori presenti alla costituzione dell'ufficio definitivo erano 115; il primo eletto ebbe 77 voti, e tutti gli altri ebbero un numero di voti tale che il difalco dei dieci suffragi dei votanti non elettori eserciterebbe l'effetto di rendere invalida l'elezione.

Si aggiunga per di più che mancano le indicazioni dei voti ottenuti da tutti quelli che dopo i primi cinque nominati avrebbero avuto maggior numero di voti. Di modo che rimane la presunzione legittima ed intera che uno solo dei membri dell'ufficio definitivo aveva potuto ottenere in modo ineccepibile il numero di voti necessario per esser eletto.

In questo stato di cose è evidente che l'ufficio definitivo non esisteva legalmente; e se non esisteva legalmente l'ufficio definitivo, è altrettanto evidente che

tutte le operazioni che si fecero sotto la direzione di quell'ufficio definitivo non possono avere validità di sorta.

Quanto alla seconda eccezione io dirò una sola parola, perchè in verità non mi sento l'animo di scendere coll'onorevole Cortese fin laggiù, dove bisognerebbe portare la questione. È certo che se noi non possiamo accogliere come colleghi nostri, come deputati, se non quegli impiegati pei quali la legge elettorale fa una esplicita eccezione, molto meno noi possiamo accogliere quelli i quali, muniti di un decreto ministeriale, esercitano una funzione in una qualunque delle istituzioni riconosciute dallo Stato, e possono ad arbitrio del Ministero essere o non essere impiegati. Il fatto stesso che il signor Bruno rinunciando allo stipendio ha potuto supporre di diventare eleggibile, prova che egli capiva abbastanza come la sua posizione fosse vulnerata. Ma qui ritorna la massima che per essere eleggibile non basta rinunciare allo stipendio, ma bisogna rinunciare anche all'impiego. Questo il signor Bruno non ha fatto, quindi la sua ineleggibilità rimane accertata.

Conchiudo perciò appoggiando le conclusioni dell'ufficio.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti le conclusioni dell'onorevole relatore, cioè l'annullamento della elezione del collegio di San Marco Argentano nella persona del signor Bruno dottore Giuseppe.

(Sono approvate.)

Invito l'onorevole Catucci a venire alla tribuna.

**CATUCCI, relatore.** Riferisco intorno alla elezione del 2° collegio di Napoli, avvenuta nella persona del generale Pianell Giuseppe Salvatore.

Tutte le operazioni furono eseguite colla massima regolarità; non v'è alcuna protesta, sicchè per incarico del IV ufficio io propongo la convalidazione di quest'elezione.

(È approvata.)

**CORAPI, relatore.** Nel 10° collegio di Napoli, sezione Mercato, alla prima votazione entrarono in ballottaggio Luigi Giordano con 72 voti, e Davide Consiglio con 58. Procedutosi al ballottaggio, Consiglio ottenne voti 192 e Giordano 126.

I verbali offrono questo solo di rimarchevole.

Si presentò innanzi al presidente per votare un Carlo Sella. Domandato dal presidente della paternità, si riconobbe che non era elettore, e fu congedato. Si presentarono altri tre, Avitabile Giacomo, Delle Donne Pasquale ed Amato Pasquale e riconosciutosi che la loro paternità non era quella degli elettori iscritti nelle liste, furono congedati. Questo è ciò che risulta dai verbali.

Ora bisogna che la Camera conosca quello che dicono due proteste fattesi contro cotesta elezione. La prima è sottoscritta da dodici individui, e rappresenta quanto segue: